



ORD. n° 82 DEL 19/06/2018

OGGETTO: Disciplina per la somministrazione e vendita di bevande alcoliche e divieto di trasporto di contenitori di vetro atti a contenere bevande SPORTAMBULA 2018

IL SINDACO

Visto il programma della manifestazione “**Sportambula 2018**” organizzata da questa Amministrazione Comunale, che si svolgerà il 23 Giugno 2018 dalle ore 18,00 alle ore 01,00 del 24/06/2018, al fine di prevenire, l’abuso di alcool, il degrado ambientale e il disagio urbano come: bivacchi, sporcizia, danneggiamenti e comportamenti incivili a danno anche del patrimonio pubblico e privato, inoltre evitare che si verifichino rotture di contenitori di bevande in vetro qualsiasi natura, acquistate presso gli esercizi commerciali o di somministrazione, posti anche all’interno dell’area interessata dalla manifestazione;

Visto che il Codice del Commercio, Legge regionale n. 28/2005, come modificato da ultimo dalla Legge regionale 52/2012, al comma 3 dell’articolo 15-bis, attribuisce ora al Comune la potestà di limitare o vietare la vendita di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico nell’ambito del commercio in sede fissa”.

Ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla tutela della salute pubblica, del decoro, della vivibilità urbana rispetto alla parziale limitazione della libertà di impresa e di consumo personale;

Richiamato l’art.50 del d.lgs 267/2000;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008;

Visto l’articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificato dall’articolo 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”);

Vista la L.R. 07 febbraio 2005, n. 28 e smi;

Visto il D. P. R. 4 aprile 2001, n. 235 e smi;

ORDINA

1. agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato alimentare, agli artigiani del settore alimentare ai titolari di distributori automatici ed a chiunque titolato alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, situati all’interno dell’area interessata dalla manifestazione “**Sportambula**” il **DIVIETO ASSOLUTO** di somministrare e vendere da asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente. Per la vendita in contenitori di plastica è imposto all’esercente, l’**OBBLIGO** di procedere all’apertura dei tappi dei contenitori stessi, è fatto inoltre **DIVIETO ASSOLUTO** di utilizzo di bottiglie di vetro e di lattine per il consumo di bevande
2. E’ **VIETATA** la somministrazione e di vendita, anche da asporto, di bevande **SUPERALCOLICHE (gradazione sup. ai 21% di alcol)**
3. I **DIVIETI** di cui ai punti precedenti hanno efficacia nell’ area interessata alla manifestazione “**SPORTAMBULA**”, dalle ore 18,00 del giorno 23/06/2018 alle ore 01,00 del giorno 24/06/2018

AVVERTE

La violazione del divieto di cui alla presente Ordinanza è punita, per gli esercizi in sede fissa, ai sensi dell'art. 15 bis della L.R. 28/2005 e s.m.i. con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma attualmente prevista in euro da 500,00 a euro 3.000,00 come richiamato all'art. 102 comma 4 della medesima Legge.

In caso di reiterata violazione del divieto di cui alla presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 102 comma 8 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

L'inosservanza alle altre prescrizioni, escluse dal precedente punto, sono soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma prevista dall'art. 7 bis del D. L.vo 267/2000 (Testo unico enti locali).

INFORMA

Avverso il presente provvedimento sono ammessi ricorso al TAR della Toscana e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo;

DISPONE ALTRESÌ

Al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Uzzano di procedere alle verifiche di rito per le proprie e rispettive competenze, di vigilare per l'ottemperanza della presente Ordinanza oltre che, in caso di inadempienza del presente provvedimento, di applicare ai trasgressori, le sanzioni previste dalla Legge;

Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi ed affissioni all'Albo pretorio on line.

IL SINDACO

Riccardo Franchi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art.10 8 comma 2 del D.lgs n° 39/1993*